



Codice doganale  
dell'Unione - CDU

## Trasferimento di diritti ed obblighi

**T**ra le novità introdotte per i Regimi Speciali nel nuovo Codice Doganale dell'Unione annovera la riformulazione delle disposizioni circa il trasferimento di diritti ed obblighi (di seguito TORO), prevista nell'art. 218 CDU: *"i diritti e gli obblighi del titolare di un regime riguardo alle merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito possono essere trasferiti interamente o in parte a un'altra persona che soddisfi le condizioni previste per il regime in questione"*.

Tale articolo è "completato" dalle disposizioni del Reg. UE 2447/2015 (di seguito RE CDU), articolo 266, nel quale viene stabilito che *"l'autorità doganale competente decide se può aver luogo o no un trasferimento di diritti e obblighi di cui all'articolo 218 del codice. Se tale trasferimento può avere luogo, le autorità doganali competenti stabiliscono le condizioni a cui esso è autorizzato"*.

Accanto al trasferimento dei diritti ed obblighi relativi alle merci incluse in un regime speciale, vi è il trasferimento della titolarità sulle stesse. I prodotti, infatti, si possono spostare fisicamente dal luogo del cedente a quello del cessionario, senza adempiere alle formalità doganali della normativa previgente (modello T5).

Nella nuova normativa, infatti, l'unica obbligazione prevista in questi casi è l'annotazione del TORO e della nuova ubicazione dei beni nelle scritture ex art. 219 CDU e 178-179 RD CDU.

Dalla lettura della normativa emergono i seguenti punti:

a) Il titolare del regime può trasferire diritti ed obblighi, il TORO può essere totale o parziale;

b) il requisito soggettivo del cessionario, ricevente del TORO, è il mero soddisfacimento delle condizioni previste per il regime;

c) un procedimento autorizzatorio è comunque necessario poiché volto a verificare il requisito

soggettivo del punto b).

Per quanto riguarda il punto a), il documento TAXUD/ A2/ SPE/ MRe (2017) non aggiunge molto a quanto già evidenziato nella normativa. Dobbiamo considerare che è il titolare del regime ad avere la facoltà di trasferire diritti ed obblighi. Tale precisazione, magari poco importante per la maggior parte dei regimi nei quali titolare dell'autorizzazione e del regime coincidono, è significativa per i regimi nei quali il titolare dell'autorizzazione e del regime differiscono (ad esempio deposito doganale pubblico).

Per quanto riguarda il contenuto del TORO, il Titolo VII CDU prevede per ciascun regime speciale diritti ed obblighi e gli stessi possono essere trasferiti parzialmente o totalmente. Non possono essere, invece, oggetto di trasferimento diritti ed obblighi a carattere personale, non correlati a merci incluse in un regime speciale, quali ad esempio i diritti ed obbli-

ghi derivanti dello status di AEO.

In tutti i regimi speciali, nella normativa orizzontale ex art. 211 e seguenti CDU, ritroviamo gli obblighi di presentazione di una garanzia (art. 211.3.c), di garantire la vigilanza doganale (art. 211.4.a), di rispettare le condizioni economiche (art. 211.4.b), di tenere le scritture (art. 214). Nella normativa specifica di ciascun regime ritroviamo, invece, i

diritti quali lo stoccaggio o la trasformazione di merci non unionali con esenzione da dazi e misure di politica commerciale (rispettivamente deposito art. 237 e perfezionamento attivo art. 256), l'utilizzo temporaneo di merci estere con esenzione totale/parziale dai dazi (ammisione temporanea art. 250), l'immissione in libera pratica a dazio nullo/ridotto in ragione dell'uso

finale (art. 254), eccetera.

Il punto b) è più complesso. Il TORO non richiede in capo al cessionario un'autorizzazione al medesimo regime speciale. Nulla vieta, tuttavia, che il cessionario abbia autorizzazioni (autorizzazione al TORO o, più ampia, autorizzazione allo stesso regime speciale del cedente).

Possiamo, quindi, avere tre modalità di TORO:

MODALITA'	CEDENTE	CESSIONARIO	TORO CONSENTITO
1	Titolare del regime speciale, con autorizzazione al TORO contestuale o successiva a quella per il regime (casella 8/8 allegato A RD CDU)	No autorizzazioni	Totale e parziale
2	Titolare del regime speciale, con autorizzazione al TORO contestuale o successiva a quella per il regime (casella 8/8 allegato A RD CDU)	Autorizzazione al TORO	Totale
3	Titolare del regime speciale, con autorizzazione al TORO contestuale o successiva a quella per il regime (casella 8/8 allegato A RD CDU)	Autorizzazione al medesimo regime speciale del cedente	Totale

Esaminiamo come queste tre modalità operano in due regimi speciali: perfezionamento attivo IM/EX e uso finale per i quali titolare dell'autorizzazione e del regime coincidono.

Per il perfezionamento attivo IM/EX immaginiamo un operatore italiano produttore di vele per imbarcazione v.d. 39269092 che manda in conto lavoro in Ungheria la materia prima v.d. 39219060.99, origine USA, dazio erga omnes 6,50%. Supponiamo che l'azienda ungherese sia titolare del regime di perfezionamento attivo, inclusiva di autorizzazione al TORO, che realizzi la sola trasformazione e che l'italiano, privo di autorizzazioni, intenda riesportare il prodotto finito verso un cliente extra UE. L'italiano non vuole rivelare al terzista ungherese dettagli riguardanti cliente e prezzo di vendita. Supponiamo, infine, che il soggetto italiano voglia riesportare dall'Italia per poter ispezionare la merce prima della spedizione.

Per quanto riguarda l'uso fi-

nale ipotizziamo un'azienda commerciante di prodotti alimentari che importa, vincolando ad uso finale, piselli surgelati destinati alla fabbricazione di piatti preparati, v.d. 0710210010, origine non preferenziale Canada, dazio erga omnes 14,40%, dazio in ragione dell'uso finale 0%. Supponiamo che l'impresa rivenda ad un produttore italiano e che quest'ultimo rivenda ad un produttore tedesco.

Nel TORO modalità n. 1 ravvisiamo una sola autorizzazione in essere, in capo al cedente, e ad essa è correlato l'obbligo di presentare il conto di appuramento, ex art. 175 RD CDU e allegato 71-06, e di mantenere in vita la garanzia per tutta la durata del regime speciale.

Nel caso del perfezionamento attivo, l'azienda ungherese deve realizzare un TORO parziale all'impresa italiana, cedendole il diritto a riesportare e l'obbligo ad annotare lo spostamento fisico della merce dall'Ungheria all'Italia nelle scritture. L'impresa italiana,

all'atto della riesportazione, compilerà un DAU casella 37 codice 31.51 e dovrà necessariamente condividere la dichiarazione doganale con l'operatore ungherese per consentirgli la corretta compilazione dell'allegato 71-06 RD CDU, in particolare punto f). il soggetto italiano non potrà, quindi, mantenere l'auspicata riservatezza circa cliente e prezzi.

Nel caso dell'uso finale l'impresa italiana, importatrice e titolare del regime, deve realizzare un TORO totale verso il cessionario italiano e poi verso il cessionario tedesco. Anche in questo caso il cedente continua ad essere responsabile per il conto di appuramento e per la garanzia, nonostante non possa controllare l'effettiva destinazione della merce all'uso finale prescritto al momento dell'inclusione nel regime. Il cessionario italiano, poiché sprovvisto di autorizzazioni, non è indipendente per il trasferimento al cessionario tedesco e, quindi, dovrà rivolgersi al cedente, rivelando l'informa-



zione circa il suo cliente. Anche in questo caso, come nel precedente, la condivisione di informazioni tra cedente e cessionario è d'obbligo per consentire al titolare del regime di presentare l'allegato 71-06 RD CDU.

Nel TORO modalità n. 2, pur essendo l'autorizzazione in capo al cedente l'unica in essere per il regime speciale, il cessionario subentra totalmente ai diritti ed obblighi in virtù della sua autorizzazione TORO. La modalità n. 2 è, quindi, idonea al solo TORO totale.

Il trasferimento di diritti ed obblighi viene realizzato utilizzando il modello TORO. Quest'ultimo non è obbligatorio poiché non è indicato dalla normativa doganale. La sua compilazione, tuttavia, è proposta da fonti autorevoli quali il documento TAXUD/A2/SPE/MRe (2017) all'annex III e la nota dell'Agenzia delle Dogane 141816/RU del 13 dicembre 2017, quest'ultima in particolare riguardante il TORO nell'uso finale.

Le responsabilità del cedente terminano nel momento in cui il cessionario riceve la merce, la annota nelle scritture e la include nell'autorizzazione TORO (ca-

sella 15 modello TORO). Il cedente, in modo analogo, annota nella sua contabilità il TORO (art. 178 RD CDU punto 1 lettera p) e la nuova ubicazione delle merci (art. 178 RD CDU punto 1 lettera e), mentre nell'allegato 71-06 il cedente dovrebbe poter richiedere l'appuramento per la merce oggetto di TORO totale. Tutto questo dovrebbe accadere poiché, secondo il documento TAXUD/A2/SPE/MRe (2017) e la nota 141816/RU, il cessionario con autorizzazione al TORO dovrà presentare il suo conto di appuramento e costituire la sua garanzia.

Il modello TORO può essere utilizzato per trasferimenti nell'ambito dello stesso regime speciale, non essendo contemplata la possibilità di cambiare lo stesso, passando ad esempio da perfezionamento/uso finale a deposito (documento TAXUD/A2/SPE/MRe (2017)).

Nell'esempio del perfezionamento attivo la modalità TORO n. 2 non è applicabile poiché l'azienda ungherese intende operare un trasferimento parziale.

È d'applicazione, invece, nel caso dell'uso finale. La nota dell'Agenzia delle Dogane n.

84724 del 10 ottobre 2016 offre un'integrazione delle istruzioni operative in merito. In particolare, è previsto l'obbligo per il cessionario di comunicare all'Ufficio competente del luogo in cui avverrà la trasformazione, che a sua volta informerà l'Ufficio competente del titolare dell'autorizzazione, l'arrivo delle merci presso il proprio stabilimento allegando i documenti commerciali (fattura, ddt, packing list, eccetera) ed il modello TORO. Nell'esempio di uso finale, il cessionario italiano dovrà adempiere a tale obbligo, non sappiamo tuttavia gli obblighi di comunicazione in capo al cessionario tedesco. L'autorizzazione al TORO in capo ai cessionari, inoltre, tutela la riservatezza degli operatori. Il cessionario non deve, infatti, passare le informazioni al cedente per la compilazione del conto di appuramento o per un TORO successivo, sarà il cessionario ad effettuare trasferimenti successivi di diritti ed obblighi e a presentare il suo allegato 71-06 RD CDU.

Nel TORO modalità n. 3 l'autorizzazione al regime speciale in capo al cedente affievolisce a favore dell'autorizzazione al regime

“si segnala l'evento”



speciale in capo al cessionario.

Il trasferimento di diritti ed obblighi, in questo caso, potrebbe essere realizzato con dichiarazione doganale e non con modello TORO. Si potrebbe ipotizzare la compilazione di un DAU da parte del cessionario. Nel caso di perfezionamento attivo il DAU presenterebbe casella 37 codice 51.51 (combinazione possibile ex documento TAXUD A3 (2015) 5707081 DIH 15/008 pag. 38) e consentirebbe l'appuramento del regime per il cedente e l'apertura di un analogo regime speciale in capo al cessionario, il quale assumerebbe diritti, obblighi e responsabilità per la presentazione del conto di appuramento.

Anche questa modalità, quindi, è idonea al solo trasferimento totale di diritti ed obblighi.

Nell'esempio pratico di perfezionamento attivo, infatti, il TORO n. 3 non è utilizzabile. Non è applicabile, tuttavia, nemmeno nel caso di uso finale poiché la merce non può essere immessa due volte in libera pratica (non sarebbe possibile la compila-

zione di un DAU 40.40).

Per quanto riguarda infine il punto c), vale a dire il procedimento autorizzatorio, possiamo notare le seguenti autorizzazioni.

TORO modalità n. 1 – la dogana competente per il regime speciale deve autorizzare la possibilità di trasferimento di diritti ed obblighi al soggetto indicato dal titolare (o richiedente) del regime. Nel caso del perfezionamento attivo, l'azienda ungherese segnala al suo Ufficio doganale, nell'istanza di autorizzazione al regime speciale o in una domanda separata, l'operatore al quale intende cedere il diritto a riesportare e l'obbligo delle scritture. Dovrebbe aprirsi la procedura di consultazione ex art. 260 RE CDU poiché sono coinvolti due Stati Membri (Ungheria e Italia);

TORO modalità n. 2 – la dogana competente per il regime speciale deve autorizzare la possibilità di trasferimento di diritti ed obblighi al soggetto indicato dal titolare (o richiedente) del regime. Il cessionario, a sua volta, deve fare istanza al suo Ufficio doganale competente per

essere autorizzato al TORO. Tale autorizzazione è gestita secondo le procedure ordinarie, non rientrando nel sistema delle decisioni doganali ex Reg. UE 2089/2017 (nota dell'Agenzia delle Dogane 141816/RU del 13 dicembre 2017).

Anche in questo caso, se sono coinvolti più Stati Membri, la procedura di consultazione ex art. 260 RE CDU dovrebbe essere avviata. Nell'esempio dell'uso finale la cessione da cedente italiano a cessionario italiano non è soggetta all'art. 260 RE CDU, i due Uffici doganali competenti nel territorio nazionale dovrebbero comunque scambiarsi le informazioni. La cessione dall'italiano al tedesco dovrebbe, invece, avviare la consultazione ex art. 260 RE CDU.

TORO modalità n. 3 – in questo caso abbiamo due titolari di regime speciale e, quindi, sia il cedente che il cessionario devono avviare un procedimento autorizzatorio volto ad ottenere decisione favorevole per il regime speciale in questione.

Elena Di Benedetto

## **NOTA DEL 27/02/2018**

*Report si è occupata nel 2010 della caso che ha visto coinvolta Cotonella S.p.a. in una presunta vicenda di contrabbando presso il Porto di Bari; nel servizio andato in onda il 24.10.2010 veniva citato, tra le persone coinvolte, lo spedizioniere doganale della Cotonella S.p.a. Sig. Vito Leonardo Totorizzo.*

*Si precisa e a seguito della definizione di tutti i procedimenti penali a carico dello spedizioniere doganale sig. Vito Leonardo Totorizzo, comunichiamo che quest'ultimo è stato completamente assolto nel merito e tutte le sentenze sono passate in giudicato.*

Finalmente la Rai ed in particolare la trasmissione "Report" ha provveduto ad inserire sul sito della trasmissione la comunicazione della totale estraneità alla vicenda "Cotonella Spa" in seguito all'assoluzione con formula piena e con sentenza definitiva ed inappellata della Corte di Appello di Bari.

ANASPED, da sempre convinta della sua totale estraneità, auspica al Collega Vito il ritorno a quella serenità purtroppo scalfita da una giustizia sempre più sommaria e televisiva, che fa bello qualche giornalista non curandosi delle dirompenti conseguenze sul piano personale e professionale.



# Ecco perché gli Svizzeri sono ricchi ...

**Si riporta una recente sentenza emessa da un Tribunale Italiano per “falsa dichiarazione di origine”. La sentenza è stata spogliata, per ragioni di riservatezza, dei veri nominativi e tutti i numeri ed informazioni sono di fantasia, salvo rispettare i dati legati alla qualità e quantità dei beni non originari. Ogni riferimento a fatti e persone è quindi puramente casuale (ndr).**

TRIBUNALE DI ...

IMPUTATO: Giuseppe Verdi (nome di fantasia)

SENTENZA

Imputato dei reati di cui agli artt. 48, 480 CP perché, quale amministratore delegato della ditta ALFA con sede legale in \_\_\_\_, attestava falsamente che la seguente merce indicata nella fattura di esportazione numero 123 del 2015 e destinata alla Società BETA e destinazione finale Svizzera effettuata con dichiarazione doganale EU Z T 2 reg I T n. 456 Dogana di (MI), pari all'uno per cento (1%) della merce complessiva, era di origine comunitaria anziché non comunitaria:

- 20 alimentatori per lampade al LED marca/modello Y (VD 85369010 - prezzo unitario euro 15,50 - peso lordo complessivo a kg 20 e netto kg 18), esportati dalla ALFA.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero: assoluzione perché non punibile per particolare tenuità del fatto.

La difesa: assoluzione perché non punibile per particolare tenuità del fatto.

MOTIVAZIONE

Con decreto di giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna SIG. GIUSEPPE VERDI (nome di fantasia) è stato chiamato a rispondere del reato di cui agli artt. 48 e 480 c.p., fatto descritto al capo d'imputazione riportato in epigrafe.

All'udienza del 2017 le parti hanno prestato il consenso all'acquisizione degli atti di indagine e hanno concluso come riportato in epigrafe.

All'udienza del 2017 il Giudice, all'esito della camera di consiglio, ha letto il dispositivo in udienza.

Dalla documentazione agli atti e in particolare dalla Comunicazione di notizia di reato del 2016 emerge che in data 2016 è stato effettuato un controllo presso la sede della Società ALFA con sede in ITALIA volto a verificare il rispetto delle norme di origine in merito all'esportazione effettuata verso la Svizzera con dichiarazione doganale EUZT2 reg IT n. 456 emessa dalla Dogana di MI e per la quale è stato rilasciato il certificato di origine EUR N. 321 del 2015 per tutte le merci esportate con fattura n. 123 del 2015.

Come noto le merci importate in Svizzera, se di origine comunitaria, fruiscono di un trattamento daziario preferenziale, con una riduzione o abbattimento totale del dazio.

Giuseppe Verdi, amministratore delegato della ALFA, al momento dell'accesso, ha messo a disposizione la documentazione inerente alla fornitura di merce descritta nella fattura n. 123 del 2015. A seguito del controllo è emerso che la merce per la quale è stato emesso il certificato di origine EUR1 è risultata di origine preferenziale comunitaria, ad eccezione di 20

alimentatori per lampade al LED marca/modello Y. In particolare dalla documentazione fornita emerge che tali elementi sono di origine non comunitaria.

Il certificato della Dogana di MI è stato emesso sulla base delle dichiarazioni rilasciate da ALFA nella fattura 123 del 2015 che attestavano l'origine comunitaria anche degli alimentatori in parola.

Tale condotta risulta sussumibile nella fattispecie incriminatrice prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 48 e 480 c.p., atteso che l'attestazione di ALFA in relazione all'origine comunitaria di tutti i prodotti oggetto della fattura 123 ha indotto in errore il personale della Dogana di MI che ha rilasciato il certificato EUR1.

Tuttavia il fatto rientra nell'ambito di applicazione del nuovo istituto disciplinato dall'art.131 bis c.p. e deve essere esclusa la sussistenza di altri elementi idonei ad addivenire a pronunce più favorevoli all'imputato. Sussistono i presupposti oggettivi previsti dalla norma atteso che la pena detentiva prevista per il reato contestato non è superiore nel massimo a cinque anni.

Nel caso di specie, inoltre, si rileva che per le modalità dell'azione e per l'esiguità del danno la punibilità deve essere esclusa. Visti gli artt. 530 c.p.p. e 131 bis c.p. ASSOLVE il Sig. Giuseppe Verdi in relazione al reato a lui ascritto perché non punibile per particolare tenuità del fatto.

Perché questa Redazione ha voluto riportare questa sentenza? Semplicemente per sensibilizzare gli esportatori alla massima cura ed attenzione nella richiesta di emissione di certificati EUR1 (così ora per la richiesta di iscrizione al 'REX'). Nel contempo quale sensibilizzazione ai Doganalisti di fare ugualmente attenzione ad “allegre” richieste di rilascio di EUR1 (o altre attestazioni di origine) in quanto per essi vige “una diligenza professionale”.

A leggere la sentenza pare che non ci sia nulla di strano. Si è richiesto un Eur1 per merce che non ne aveva diritto. Peccato che la fattura nel suo complesso era pari a quasi 60.000 € di merce, che gli alimentatori incidono per lo 0,8% sul valore totale e che il loro peso rappresentava lo 0,15% di quello complessivo. Alimentatori che sfortunatamente venivano presentati “separatamente” dai faretto di origine comunitaria ad essi collegati, ma aspetto sufficiente per la ferrea applicazione delle note esplicative della tariffa doganale. Insomma, una trama delittuosa congeniata certamente per rendere i propri prodotti più vantaggiosi di altri per l'importatore Svizzero, che si vedeva riconoscere su un'operazione da 70.000€ ben 10€ di vantaggio! Ecco perché gli Svizzeri sono ricchi...

Al Sig. Giuseppe Verdi l'augurio di un sereno ritorno alla propria normalità, dopo aver convissuto per due anni con lo spettro di 3 mesi di reclusione per aver omaggiato il suo cliente di paio di birre al bar...